



COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DELLA POLIZZA N° 0075257 NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE

Premessa

- E.ON CDNE SPA intende offrire ai propri clienti in abbinamento all'acquisto di un impianto fotovoltaico **offerta SoleSmart, Sole Smart Plus e Sole Easy** una copertura assicurativa "All Risks", predisposta nell'interesse dei propri Utenti
- E.ON CDNE SPA e la Compagnia ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. hanno sottoscritto una polizza convenzione registrata con numero 0000075257 adatta a tale scopo.
- **Le condizioni integrali non contenute nel presente estratto sono presenti nella polizza n° 0000075257 visualizzabile e scaricabile sul sito di E.ON CDNE SPA www.eon-energia.com**

Durata della Polizza Convenzione

La presente Polizza Convenzione ha durata annuale, a decorrere dalle ore 24 del 01/01/2019 e con scadenza ai 01/01/2020

Modalità di Adesione

La modalità espressa per l'adesione alla copertura della suddetta polizza convenzione è limitata agli acquirenti, persone fisiche e giuridiche, di un impianto fotovoltaico (aderendo all'offerta offerta SoleSmart, Sole Smart Plus e Sole Easy). All'atto dell'acquisto di una di queste soluzioni, la società contraente E.ON CDNE SPA si occupa di

- emettere regolare fattura per l'acquisto effettuato
- trasmettere alla Compagnia, per il tramite del broker, i dati del cliente e del relativo impianto comprensivi di nome, cognome, indirizzo, cf,
- accettare e sottoscrivere le condizioni di assicurazione;
- prendere visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, prestando il relativo consenso.

SEZIONE - DANNI DIRETTI

Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa Indennizza i danni materiali e diretti causati al Macchinario assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore) nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate in Polizza, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, **salvo quanto indicato dall'art. 2.2 - Esclusioni e dall'art. 2.3 - Delimitazioni e detrazioni**

L'Impresa si obbliga altresì ad indennizzare i guasti accidentali derivanti da "Fenomeno Elettrico" al Macchinario assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l'uso cui è destinato.

Somma Assicurata per impianto:

Sono previste diverse opzioni fino ad un massimo di € 70.000

SEZIONE - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario del Macchinario assicurato, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del Macchinario assicurato in Polizza.

Limiti e Massimali per singolo impianto: euro 1.500.000,00-

Durata della garanzia per ogni Utente/Assicurato

La garanzia per i singoli Utenti/Assicurati ha validità per il periodo di dieci anni a partire dal giorno di emissione del certificato di polizza a copertura, coincidente con il giorno di installazione e collaudo dell'impianto.

Assicurazione per conto di chi spetta

La presente assicurazione viene stipulata in nome e per conto dei Clienti E.ON CDNE SPA che hanno acquistato l'offerta offerta SoleSmart, Sole Smart Plus e Sole Easy.

Denuncia Determinazione e liquidazione del danno

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso al Broker alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C. utilizzando se possibile l'apposito modulo per la denuncia del sinistro.
- c) fare, nei cinque giorni successivi, se il Sinistro è di sospetta origine dolosa, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia di assicurazione;
- d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre

cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile

Il Broker incaricato provvederà a trasmettere tempestivamente alla Società la documentazione ricevuta dal Contraente / Assicurato.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il Sinistro stesso non sia stato determinato da dolo o colpa grave dell'Assicurato medesimo o del Contraente.

Coesistenza di altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, qualora la somma di tali indennizzi- escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Trattamento dei dati

Ai sensi del GDPR e del Codice Privacy, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Compagnia di assicurazione) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Clausola Intermediario

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di intermediazione assicurativa Marsh SpA indicata sul frontespizio di polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti, comunicazioni e dichiarazioni inerenti a questa polizza saranno svolti dall'Assicurato per il tramite del suddetto Intermediario, il quale tratterà con la Compagnia di assicurazione.

L'Intermediario è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei premi, rilasciando apposita quietanza

Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile. In caso di controversia tra le parti, Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Intermediario cui è assegnata la polizza.

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto qui non regolato, valgono le norme di legge.